

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1983

Integrazione della legge 2 agosto 1982, n. 512, relativa al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

ONOREVOLI SENATORI. — La recente legge 2 agosto 1982, n. 512, relativa alle norme sul regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, che, finalmente, con una serie di iniziative e di agevolazioni tributarie mira ad incoraggiare al massimo il concorso attivo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali e all'incremento delle pubbliche raccolte, ha trascurato un aspetto rilevante per raggiungere queste finalità: quello degli atti di liberalità di questi beni a favore dello Stato e degli enti locali territoriali.

Infatti, fatta eccezione per la facoltà di stipulare gli atti di donazione con atto pubblico rogato dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria, a scelta del donante (articolo 8), nessun altro incentivo e agevolazione fiscale è prevista per chi si propone di donare allo Stato o agli enti locali territoriali un qualsiasi bene culturale di interesse collettivo.

Non vi è dubbio che l'esclusione da qualsiasi delle molte agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, dif-

ficilmente renderà possibile, in futuro, acquisire al patrimonio pubblico significative dotazioni di beni culturali, quali, ad esempio, quelle che sono frutto del mecenatismo privato come le raccolte di opere d'arte moderna di grande valore Jesi e Junker, cedute recentemente allo Stato con generoso atto di liberalità.

Il disegno di legge che qui si propone mira a sanare questa omissione, estendendo la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche (articolo 3, legge n. 512 del 1982) anche al valore dei beni culturali trasferiti per atto di liberalità allo Stato o agli enti locali territoriali (comune, provincia, regione), ben chiarendo che la cessione a questi ultimi enti è subordinata a precisa indicazione che non possano essere destinati ad altri usi.

Il terzo comma dell'articolo 1 disciplina l'inizio del procedimento per poter pervenire alla deducibilità dell'onere previa cessione del bene culturale, prevedendo la offerta-proposta da presentarsi al Ministero dei beni culturali e ambientali quando

si tratti di cessione allo Stato o ai suoi organi. Quando, però, destinatario della donazione sia un ente locale territoriale, ferma la conduzione del procedimento principale davanti agli organi dello Stato, l'ammissibilità della proposta del privato al Ministero è condizionata dall'accettazione della proposta stessa da parte dell'ente locale beneficiario. Per questo il privato che abbia deciso di donare un bene all'ente locale dovrà formulare una proposta preliminare (allo stesso) e solo quando l'ente ritiene di accettarla con regolare deliberazione dei suoi organi potrà attivare il procedimento statale.

È poi operata una distinzione tra i beni destinati allo Stato (nel qual caso la commissione prevista dall'articolo 6 della legge n. 512 del 1982 dichiara l'interesse dello Stato) e quelli destinati agli enti locali (nel qual caso la commissione statale, integrata da un esperto designato dall'ente locale che diverrà beneficiario, convalida l'interesse dell'ente locale). Questa procedura nasce dalla legittima necessità di garantire con un giudizio critico competente, qualificato e responsabile la perdita del tributo da parte dello Stato e di evitare che l'ente locale acquisisca beni di scarso o alcun valore culturale.

È quindi prevista l'estensione sia della notifica del decreto ministeriale, sia dell'intervenuta accettazione del contenuto di tale decreto introdotta con l'articolo 6 della legge n. 512 del 1982 (art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972) da parte del cessionario all'ente locale territoriale, qualora interessato. Ed è indicato il momento perfezionativo della cessione sia allo Stato che all'ente locale.

Viene inoltre stabilito il modo in cui opera la deduzione dal reddito dell'onere costituito dal valore della cessione. Per rendere più accettabile la perdita del reddito si è ritenuto di limitare la deducibilità dell'onere al 50 per cento della base imponibile annuale.

Infine è prevista una sanzione a carico dell'ente locale territoriale che non destini il bene culturale ricevuto in cessione alle finalità cui si era impegnato con l'accettazione preliminare della proposta del privato.

L'articolo 2 del disegno di legge mira a stabilire i requisiti indispensabili che devono avere i componenti della commissione delegata a stabilire il valore e le condizioni dei beni offerti in cessione al fine di evitare che possano essere chiamati a farne parte persone non sufficientemente qualificate ad esprimere un giudizio di merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è aggiunto, dopo il numero 2), il seguente:

« 3) il valore dei beni indicati dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non vincolati, nonchè le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, trasferiti per atto di liberalità allo Stato o ad enti locali territoriali che abbiano istituito o possano istituire musei e raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, trattandosi di immobile, che intendono destinare il bene a sede di museo o raccolta o per l'assolvimento di finalità culturali secondo la natura del bene e di pubblica fruizione ».

Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è aggiunto, dopo il numero 2), il seguente:

« 3) il valore dei beni indicati dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non vincolati, nonchè le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, trasferiti per atti di liberalità allo Stato o ad enti locali territoriali che abbiano istituito o possano istituire musei e raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, trattandosi di immobile, che intendono destinare il bene a sede di museo o raccolta o per l'assolvimento di finalità culturali secondo la natura del bene e di pubblica fruizione ».

Per la deducibilità degli oneri di cui ai due commi precedenti, i proprietari dei beni devono presentare la proposta di cessione al Ministero dei beni culturali ed ambientali. Nel caso di cessione ad un ente locale territoriale, la proposta deve essere corredata da un atto dal quale risulti la volontà inequivocabile dell'ente destinatario della cessione ad accettare, al verificarsi della condizione prevista dai successivi commi quinto, ottavo e nono del presente articolo, il bene da destinare ai sensi dei due precedenti commi del presente articolo.

L'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato o convalida l'interesse dell'ente locale territoriale ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione o la convalida predetta dell'ente locale territoriale sono espressi dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di volta in volta integrato nel caso di cessione ad enti locali territoriali da un esperto designato da questi ultimi.

Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi del quarto comma dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, introdotto con l'articolo 6 della legge 2 agosto 1982, n. 512.

L'Amministrazione dello Stato, qualora non intenda acquisire il bene offertogli o convalidare l'offerta ad un ente locale territoriale, provvede con decreto ai sensi del comma precedente.

La persona fisica o la persona giuridica proprietaria del bene può revocare la proposta all'atto della audizione presso la commissione indicata nel quarto comma dell'articolo 42-*bis* richiamato nel precedente quinto comma, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al precedente quinto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al proponente stesso e all'occorrenza anche all'ente destinatario della cessione. Il proponente deve notificare al Ministero dei beni culturali ed ambientali e all'occorrenza anche all'ente destinatario della cessione l'accettazione delle condizioni e del valore stabiliti in detto decreto, a pena di decadenza.

Nel caso di cessione di beni mobili, questi devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione di cui al precedente comma allo Stato o all'ente locale territoriale interessato. La consegna, che deve essere fatta constare da apposito atto, comporta il trasferimento della proprietà del bene allo Stato o all'ente locale territoriale interessato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato o all'ente locale territoriale ha effetto dalla data di notifica dell'accettazione di cui al precedente ottavo comma. Il decreto di cui al precedente comma quinto e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari in favore dello Stato o dell'ente territoriale.

L'onere di cui ai primi due commi del presente articolo può essere dedotto dal reddito complessivo delle persone fisiche o delle persone giuridiche dell'anno in cui risulta essersi perfezionata la cessione dei beni di cui al comma precedente del presente articolo, purchè risulti da idonea documentazione da allegarsi alla dichiarazione annuale dei redditi, nella misura massima del 50 per cento del reddito imponibile. Qualora il valore dei beni ceduti superi il massimo dell'onere deducibile al cedente non compete alcun rimborso o comunque accredito o riporto per gli anni successivi.

Qualora l'ente locale territoriale non destini il bene culturale ai sensi dei primi due commi del presente articolo entro un anno dall'avvenuta cessione, esso è tenuto a rimborsare allo Stato una somma pari all'onere dedotto dal cedente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, introdotto dall'articolo 6 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è sostituito dal seguente:

« Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da uno del Ministero del tesoro, scelti tra gli esperti particolarmente competenti in materia di beni culturali. La commissione può avvalersi, di volta in volta, della consulenza di esperti specificamente competenti nei singoli beni culturali di cui si dovrà stabilire il valore ».

La prima parte del quarto comma dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è sostituita dalla seguente:

« Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da uno del Ministero del tesoro, scelti tra gli esperti particolarmente competenti in materia di beni culturali. La commissione può avvalersi, di volta in volta, della consulenza di esperti specificamente competenti nei singoli beni culturali di cui si dovrà stabilire il valore ».